

Comunicazione Prefettura ex art. 135
D.Lgs. 267/2000

COPIA WEB
Deliberazione N. 112
in data 26/08/2014
Prot. N. 11978

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

**ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE
N. 34 DEL 11.03.2014 E N. 59 DEL 20.05.2014.**

L'anno **duemilaquattordici** addì **VENTISEI** del mese di **AGOSTO** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
1.	MARTINI MORENA - Sindaco	*	
2.	CAMPAGNOLO GIORGIO - Assessore	*	
3.	MARINELLO UGO “	*	
4.	GANASSIN PAOLA “	*	
5.	ZONTA MARCO “	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale ZANON Dott. Giuseppe** .

Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 11.03.2014 E N. 59 DEL 20.05.2014.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con delibera di G.C. N. 34 del 11/03/2014, l'Amministrazione comunale stabiliva un contributo a carico dei genitori dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia statale nel plesso scolastico di San Zenone, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015;
- con successivo provvedimento in data 20.05.2014, n. 59, il Comune provvedeva, a seguito di un incontro con i genitori dei bambini iscritti alla scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2014/2015 a rettificare l'importo del contributo da richiedersi così come concordato con gli stessi genitori durante le riunioni. A tal proposito veniva tolta la differenza di importo in base alla residenza e diminuito l'importo stesso;
- in data 31.07.2014, protocollo n. 10866, è stato notificato al comune di Rossano Veneto un ricorso al TAR-Veneto, con istanza cautelare di sospensiva, presentato da Barrichello Moira assieme ad altri sette genitori di altrettanti bambini iscritti alla scuola dell'infanzia statale, tramite l'Avv. Paola Stragliotto con studio a Bassano del Grappa;

CONSIDERATO che :

- le delibere precitate si fondavano su ragioni di equità e di parità di trattamento con le scuole materne private gestite dalla Parrocchia e frequentate da bambini aventi i medesimi diritti dei bambini frequentanti la scuola statale;
- non è certo per fare cassa che l'amministrazione Comunale dopo delle specifiche riunioni con i genitori interessati, aveva stabilito con i provvedimenti impugnati di chiedere, alle famiglie iscritte alla scuola dell'infanzia statale, un contributo il cui introito tra l'altro, era intenzione dell'Amministrazione reinvestire nella scuola medesima così come esplicitato nella lettera 8687 del 18/06/2014 inviato ai genitori, agli atti;

RILEVATO che le due delibere impuginate, nonostante abbiano gli stessi contenuti di quelle adottate da parecchie Amministrazioni limitrofe, presentano dei vizi di legittimità, eccependosi in particolare nel ricorso presentato un difetto di competenza essendo la materia della scuole di natura statale oggetto del solo intervento dello Stato;

RITENUTO pertanto che le due delibere soprarichiamate non siano compatibili con la vigente normativa in materia di scuola dell'infanzia statale;

RICHIAMATO il potere di annullamento in autotutela relativamente ad atti illegittimi posti in essere dalla Pubblica Amministrazione che consente di rimuovere gli effetti giuridici retroattivamente (art. 21 nonies della L. 241/1990);

RILEVATO come le delibere in questione non abbiano ancora prodotto effetti concreti e non siano state lese posizioni giuridiche di terze persone;

VALUTATO l'interesse pubblico concreto ed attuale a procedere con l'annullamento dei due provvedimenti in autotutela per i motivi di illegittimità riscontrati e per non gravare sul bilancio comunale mediante l'incarico ad un legale nel caso di costituzione a giudizio;

VISTO l'art. 21 nonies della legge 241/1990;

DELIBERA

1 – di annullare in autotutela, per i motivi espressi nelle premesse, le delibere della Giunta Comunale n. 34 del 11.03.2014 e n. 59 del 20.05.2014 aventi rispettivamente come oggetto: “Scuola dell’infanzia statale. Determinazione dei contributi a carico delle famiglie per l’A.S. 2014/2015”, “Scuola dell’infanzia statale, rettifica contributi a carico delle famiglie per l’A.S. 2014/2015”;

2 – di autorizzare il responsabile dell’area Amministrativa ad annullare tutti gli atti, eventualmente adottati, conseguenti alle due delibere precitate.

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000:

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
f.to Dott. Giuseppe ZANON

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49, comma 1, del D. Lgs: 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE
f.to Dott. Giuseppe ZANON

Il presidente illustra alla Giunta Comunale al proposta di deliberazione su estesa.

La giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.

Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

N. 811. Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **29/08/2014** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì **29/08/2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. **18 agosto 2000, n. 267.**

* nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento

per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....